CITTA' DI ALBANO LAZIALE

Città Metropolitana di Roma Capitale

SETTORE II - CORPO POLIZIA LOCALE
UFFICIO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. Registro Generale N. 223 del 02-11-2026

OGGETTO: MANIFESTAZIONE "VILLAGGIO DEL GUSTO" - VIALE SCALCHI E PIAZZA SABATINI ALBANO LAZIALE - REGOLAMENTAZIONE DELLE SOSTE E DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN VIALE RISORGIMENTO PER I GIORNI DAL 6 ALL' 8 NOVEMBRE 2026.

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- con Determina 1178 del 14-10-2026, è stata affidata alla Ditta Lidat Solution srl, con sede legale in Via Mineo, 145 – 00133 Roma la realizzazione dell'evento "Villaggio del gusto" volto alla degustazione ed alla valorizzazione di eccellenze gastronomiche, presso Viale Luciano Scalchi dal 6 all'8 novembre 2026, dalle ore 19:00 alle ore 24:00;

Rilevato pertanto, che l'area di Viale Scalchi e Piazza Sabatini sono destinate a sede di svolgimento della manifestazione;

Visto il Piano della Sicurezza e Gestione delle Emergenze, redatto dall'Arch. Ombretta Renzi, presentato in data 29/10/2026, prot. n. 71687 e successive modifiche ed integrazioni, nel quale vengono specificate le richieste relative alla regolamentazione della circolazione stradale anche per l'allestimento/montaggio delle attrezzature artistiche e quanto altro necessario al regolare e sicuro svolgimento dell'evento;

Visto il nulla-osta prot. n. 71884 del 30/10/2026, relativa all'occupazione di suolo pubblico temporanea, rilasciata dal competente Ufficio Patrimonio, Settore V – Servizio III Patrimonio;

Ravvisata, altresì, la necessità di garantire il sicuro svolgimento della manifestazione e contestualmente prevenire pericoli e danni a persone e cose intervenendo sulla regolamentazione della circolazione veicolare sulla Via e Piazza interessata;

Ritenuto opportuno provvedere in merito;

Visti gli artt. 5, comma 3 e 6, comma 4 lettera a e 7, del nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. n°285 del 30 Aprile 1992, e relative norme regolamentari approvate con D.P.R. n° 495 del 16 Dicembre 1992 e successive modificazioni;

Visto l'art.109 comma 2 in relazione all'art.107 del T.U.E.L. (D.Lgs. 267/2000).

ORDINA

Per i giorni dal 4 - 5 e 9 NOVEMBRE 2026:

1) **Il divieto di sosta-zona rimozione ambo i lati** dalle ore 07.00 alle ore 18.00 in V.le Risorgimento lato sinistro altezza ingresso Piazza Sabatini e fronte sbarra di accesso Viale Scalchi **PER ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO AREA**;

Per i giorni 6 - 7 e 8 NOVEMBRE 2026:

1) **Il divieto di sosta-zona rimozione ambo i lati** in V.le Risorgimento nell'area compresa tra via Virgilio e l'ingresso di Viale Scalchi eccetto il piazzale di sosta a pagamento dalle ore 16:00 alle ore 22:00 di ogni giornata e comunque fino al termine della manifestazione;

2) **Il divieto di sosta-zona rimozione** in Viale Risorgimento su tutta l'area compresa tra il semaforo e l'ingresso di V.le Scalchi dalle ore 16:00 alle ore 22:00 di ogni giornata e comunque fino al termine della manifestazione;

3) **Il divieto di transito** dalle ore 16:00 alle ore 22:00 di ogni giornata e comunque fino al termine della manifestazione per i veicoli provenienti da via Virgilio con direzione Via Appia ad eccezione dell'accesso al parcheggio a pagamento di Viale Risorgimento con apposizione di transennamento provvisto di obbligo di svolta a destra ed eccetto parcheggio da collocare al bivio posto su Via Virgilio e transenna con obbligo di svolta a sinistra da apporre all'uscita del parcheggio a pagamento;

Per il giorno 6 NOVEMBRE 2026:

1) **Il divieto di sosta zona-rimozione** (eccetto autorizzati) dalle ore 16.00 alle ore 22.00 per n° 3 stalli di sosta a pagamento all'interno del piazzale a pagamento area in fondo lato sinistro del piazzale fronte ingresso.

Al Settore V°, in esecuzione del presente provvedimento, si demanda l'incarico di apporre idonea segnaletica verticale nelle aree interessate dalla Manifestazione al fine di rendere edotta la generalità degli utenti della strada delle presenti prescrizioni; altresì, con riguardo sempre alle suddette aree, al Settore V° si dà ulteriore mandato per l'apposizione delle opportune "transenne", provviste di idonei sistemi che ne denotino la visibilità tramite fasce catarifrangenti, atte ad interdire l'accesso alle medesime oltre l'apposizione dell'opportuna segnaletica di indicazione delle località direzionali.

Fermo restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare i pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli delle Forze dell'Ordine, VVFF e 118 nonché a quelli specificatamente autorizzati dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

La presente Ordinanza viene trasmessa:

Alle Stazioni dei Carabinieri di Albano Laziale e Castel Gandolfo
Al Commissariato di P.S. di Albano Laziale
Alla Sottosezione della Polizia Stradale di Albano Laziale
Al Sindaco
All'URP
A comunicazione@comune.albanolaziale.rm.it
Al Settore V Servizio II Manutenzioni
Al 118
Al 115
Alla Gruppo Volontari di Protezione Civile
Alla Società Albalonga in Liquidazione

Alla Società AGO

La presente ordinanza è adottata ai sensi e per gli effetti del Codice della Strada per la sola disciplina della circolazione e sosta dei veicoli, non costituendo, pertanto, in alcun modo atto di autorizzazione, licenza, concessione, permesso e nulla osta comunque denominato richiesto dalla legge per l'organizzazione di tale evento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dando ad essa esecuzione in conformità a quanto stabilito dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e relativo Regolamento di esecuzione.

Gli organi di Polizia Stradale hanno la facoltà di adottare ogni provvedimento nella contingenza ritenuto opportuno per la salvaguardia della sicurezza pubblica e per la sicurezza della circolazione stradale.

Visti gli artt. 4, 5, 6 e 6 bis della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento, per la sola adozione del presente provvedimento, è il Vice Commissario Aggiunto Bocchetta Marco.

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al T.A.R. del Lazio ai sensi del D.lgs. 104/2010 o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 49, comma 5 ter lett. e) e 5 quater del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120.

Dalla Residenza Municipale, lì
Albano Laziale, 02-11-2026

GR/bm

IL COMANDANTE F.F. DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE
DOTT. GIUSEPPE RONZO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005